

STATUTO – (aggiornato al 20 dicembre 2011)

CAPO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Natura, sede e sigillo

1. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella, di seguito denominata semplicemente "Camera di Commercio" è un Ente pubblico, dotato di autonomia funzionale ed in quanto tale Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, curandone lo sviluppo, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del dettato del presente Statuto.
2. La Camera di Commercio di Biella ha sede in Biella. La Giunta può disporre l'apertura o la soppressione di uffici distaccati in altri Comuni rispetto a quello di ubicazione della sede, ovvero nello stesso Comune.
3. Il sigillo Camerale consiste in un disegno che rappresenta quattro spessi segni (fili) intrecciati tra di loro per formare una semplice tela. I quattro fili si presentano con sfumature diverse (verde, giallo, rosso, azzurro) e sono integrati dal segno identificativo del Sistema Camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio di Biella".

Art. 2: Funzioni e principi ispiratori

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza, secondo il principio di sussidiarietà ed omogeneità, in particolare funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e del territorio, nonché funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle Leggi alle Amministrazioni statali ed agli Enti Locali.
2. La Camera di commercio esercita le funzioni di regolazione del mercato garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti interessati e curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
3. La Camera di Commercio svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione Piemonte o da altre pubbliche istituzioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali.
4. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria, che esercita nell'ambito delle Leggi vigenti;
5. Lo Statuto Camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di

Commercio e l'esercizio delle funzionali camerali;

6. La Camera di Commercio ha altresì autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
7. Il Consiglio è competente ad emanare il regolamento per il proprio funzionamento, il regolamento sul funzionamento degli organismi di nomina o designazione consiliare, gli istituti di partecipazione nonché, in generale, i regolamenti a rilevanza esterna.
8. La Giunta è competente ad emanare il regolamento per il proprio funzionamento, il regolamento per la gestione della privacy, il regolamento di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il regolamento di organizzazione dell'ente nonché tutti gli altri regolamenti a rilevanza interna all'ente. La Giunta adotta inoltre ogni altro atto necessario per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio camerale.
9. Nelle altre materie di competenza, in quanto ente autonomo funzionale, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.

Art. 3: Pari opportunità

1. La Camera di commercio assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali, nonché negli Enti e nelle aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, attraverso la previsione che, una volta assicurata la rappresentanza dei settori obbligatori, entri a far parte della Giunta il rappresentante di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 4: Attività

1. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 580/1993, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di

commercio dalla legge;

- b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai Consorzi fidi;
 - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, in particolare, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
 - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro Associazioni e Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni
2. In particolare la Camera di Commercio svolge obbligatoriamente in forma associata le funzioni di cui alle lettere g), h), i) e j).
3. Per il raggiungimento dei propri scopi la Camera di Commercio può:
- promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati ad organismi, anche associativi, ad enti, a Consorzi e Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 580/1993;
 - nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, costituire, in forma singola o associata e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, quali suoi organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, attribuendo loro il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività ed assegnando le risorse finanziarie e strumentali necessarie;
 - partecipare, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio e con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ad accordi di programma e stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa, nonché partecipare a tutti gli altri strumenti di programmazione negoziata;

- costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
- promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile;
- formulare pareri e proposte all'Unione Europea, alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della propria circoscrizione territoriale.

Art. 5: Criteri di attività

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità.
2. In ossequio ai principi di cui al comma 1) l'assunzione di qualsiasi iniziativa tra quelle indicate all'art. 4 comma 3 sarà subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, anche sulla base di idonea articolata documentazione, la necessità e/o opportunità dell'iniziativa stessa, il rapporto costi/beneficio, la coerenza con gli scopi della Camera di Commercio e con i programmi pluriennali.
3. La Camera di commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le Istituzioni comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione, le Autonomie locali e funzionali, le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali e, in particolare per quanto concerne le funzioni di regolazione, in accordo con l'Autorità di garanzia e regolazione del mercato.
4. Ai fini di cui al comma 1) la Giunta può istituire commissioni o comitati consultivi definendone l'oggetto, la durata e la composizione.
5. La Camera di Commercio può ricorrere, al verificarsi delle condizioni di legge, alle conferenze di servizi per l'esame contestuale e la soluzione dei vari interessi pubblici per il perseguimento di una soluzione congiunta delle relative problematiche, come previsto dall'art. 14 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6: Relazioni con il sistema Camerale e con gli organismi internazionali

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea
2. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete Camerale
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Regionale delle Camere di Commercio per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale.

4. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi ed istituzioni esteri e sovranazionali.
5. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema Camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi e Ruoli previsti dalle norme vigenti.

Art. 7: Attività amministrativa

0. L'attività amministrativa della Camera di Commercio è improntata ai principi di trasparenza, economicità, efficienza e pubblicità degli atti, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e dal D.Lgs. 150/2009.
1. La Camera di commercio cura la gestione delle proprie attività assicurandone la trasparenza e la comunicazione ai terzi, e impronta la propria attività secondo il principio della collaborazione con gli altri enti, le associazioni di categoria ed i soggetti attivi sul territorio per la promozione e lo sviluppo del medesimo

Art. 8: Rapporti con i terzi e forme di cooperazione

1. La Camera di Commercio promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza Camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Le Associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori insediati nella provincia possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
3. La Giunta approva un regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti della amministrazione Camerale e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento per i soggetti individuati dal regolamento medesimo.

Art. 9: Pubblicità degli atti

1. La Camera di Commercio assicura la pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti a norma dell'art. 32 c. 5 della Legge 18.06.2009 nr. 69, come modificato dall'art. 2, c. 5 del D.L. 30.12.2009 nr. 194 mediante la pubblicazione nella sezione "Albo pretorio on-line" del proprio sito internet istituzionale.
2. Per i provvedimenti Camerali di maggiore rilevanza, siano essi deliberazioni degli organi o atti dei dirigenti, è assicurata la massima diffusione, anche mediante la pubblicazione della newsletter Camerale periodica.
3. Per gli atti che rivestano particolare interesse per alcuni soggetti o categorie, la Camera può assicurare la comunicazione diretta, privilegiando il rapporto con le Organizzazioni di categoria.

4. La Camera di commercio stabilisce con proprio regolamento le categorie di atti esclusi dalle forme di pubblicità, in ragione della particolare riservatezza degli stessi.
5. La Camera di Commercio garantisce il più ampio esercizio del diritto di accesso agli atti; a questo fine assicura una corretta informazione di tutte le attività Camerali ai soggetti interessati, anche tramite i propri uffici.

CAPO II°: ORGANI STATUTARI

Art. 10: Organi

1. Sono organi della Camera di Commercio:

- il Consiglio
- la Giunta
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11: Il Consiglio

1. Il Consiglio è costituito da 23 consiglieri ed ha la seguente composizione:

- n. 20 consiglieri in rappresentanza dei settori economici così suddivisi:
 - 1 consigliere in rappresentanza del settore dell'agricoltura, in rappresentanza della piccola impresa;
 - 4 consiglieri in rappresentanza del settore dell'artigianato;
 - 3 consiglieri in rappresentanza del settore commercio di cui uno in rappresentanza della piccola impresa;
 - 5 consiglieri in rappresentanza del settore industria di cui uno in rappresentanza della piccola impresa;
 - 1 consigliere in rappresentanza del settore turismo;
 - 1 consigliere in rappresentanza del settore delle cooperative;
 - 1 consigliere in rappresentanza del settore dei trasporti e spedizioni;
 - 1 consigliere in rappresentanza del settore del credito e assicurazioni;
 - 3 consiglieri in rappresentanza dei settori dei servizi alle imprese;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
 - n. 1 consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
 - n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dai Presidenti degli Ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio
2. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle Società in forma cooperativa.
3. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il

Consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura viene assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
5. I criteri per la ripartizione dei posti di Consigliere in rappresentanza dei settori economici sono quelli stabiliti dall'ordinamento e vigenti al momento del rinnovo del Consiglio. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata nel periodo di durata in carica del Consiglio, mentre è soggetta, in sede di rinnovo, alle modifiche conseguenti all'eventuale variazione nel peso del settore o ai criteri stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Art. 12: Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei Presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio.

Art. 13: Durata del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni, che decorrono dalla data dell'insediamento ed i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.

Art. 14: Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a. predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

- c. determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio;
- d. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
- e. determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- f. su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale, formula pareri e proposte allo Stato e agli Enti locali, previa consultazione delle Associazioni maggiormente rappresentative.

- g. ha facoltà di costituire proprie commissioni che, operando una sintesi tra le esigenze del territorio, intervengono per la soluzione di problematiche relative ai diversi settori di competenza camerale

Art. 15: Costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 11, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui allo stesso articolo 11.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 11, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dalla vigente normativa.
3. Il procedimento per la costituzione del Consiglio deve essere avviato entro e non oltre 180 giorni antecedenti la data di scadenza dello stesso.
4. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale

Art. 16: Requisiti per la nomina e cause ostative

1. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di Società, esercenti arti e professioni, o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con i regolamenti di attuazione di cui all'articolo 12, comma 4, della Legge 580/93 e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del Consiglio:
 - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il Presidente della

- provincia, i membri della Giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del Consiglio di altra Camera di commercio;
- b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, Consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
 - c) i dipendenti della Camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima Camera;
 - d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui- all'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
 - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
 - f) coloro che siano iscritti ad Associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
 4. I membri del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche..
 5. In caso di dimissioni o di morte di un Consigliere, il Presidente della Camera ne dà comunicazione all'Autorità competente per la nomina e dispone perché l'organizzazione designante provveda alla sua sostituzione.
 6. Le dimissioni dei Consiglieri sono rimesse nelle mani del Presidente del Consiglio Camerale. Le dimissioni sono irrevocabili.
 7. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

Art. 17: Attività dei Consiglieri

1. Ai sensi della Legge n. 580/1993 i Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici Camerali, dalle aziende speciali o dagli organismi partecipati le informazioni, la documentazione e gli atti necessari all'espletamento del mandato.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto del contenuto degli atti quando ciò sia previsto dalla legge o dal regolamento di accesso agli atti della Camera di Commercio.

4. I Consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio in conformità ai criteri e con le modalità previste dalla Legge n. 580/1993 e successive modifiche.

Art. 18: La Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di commercio ed è composta dal Presidente e da sei (6) membri, di cui almeno 4 eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
2. La Giunta nomina tra i suoi membri il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. All'interno della Giunta viene assicurata la presenza di almeno un rappresentante di genere diverso nominato secondo la previsione di cui all'art. 3 c. 3 del presente Statuto.

Art. 19: Durata della Giunta

1. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

Art. 20: Funzioni della Giunta

1. La Giunta:
 - a) predispose per l'approvazione del Consiglio la Relazione Previsionale e Programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e, in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - c) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a Consorzi, Società, Associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - d) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - e) designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
 - f) riferisce al Consiglio, a scadenze programmate e nell'ambito delle modalità previste dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;
 - g) adotta i regolamenti nelle materie e per le attività previste dal presente Statuto.
2. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla Legge e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio o al Presidente.

3. La Giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 21: Riunioni e deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di **giugno** per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile, su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In via straordinaria la Giunta può essere convocata su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. La convocazione del Consiglio e quella della Giunta sono fatte a mezzo di lettera raccomandata, raccomandata a mano, fax o via e-mail ad una casella di Posta Elettronica Certificata, a firma del Presidente, da inviare rispettivamente almeno quindici e cinque giorni prima della riunione corredata della documentazione necessaria, con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo, al giorno ed all'ora della stessa.
4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare la Giunta ed il Consiglio a mezzo telefax o telegramma o via e-mail ad una casella di Posta Elettronica Certificata, da inviare almeno quattro giorni prima della data della riunione.
5. Le riunioni del Consiglio e della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
6. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
7. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone.
8. Le deliberazioni di approvazione o modifica dello Statuto devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio su iniziativa assunta dalla Giunta o da almeno un terzo dei Consiglieri.
9. Le delibere di approvazione o modifica dei regolamenti per il funzionamento degli organi devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti l'organo medesimo.
10. I componenti degli organi Camerali hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente più

giovane del collegio.

11. Non è ammesso il voto per delega.
12. Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.
13. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente non comporta l'obbligo di dimissioni degli organi proponenti.

Art. 22: Il Presidente

1. Il Presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade
2. Il Presidente rappresenta la Camera di commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte
4. Il Presidente assicura l'unitarietà di indirizzo della Camera di commercio, guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'Ente, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di categoria e degli organi comunitari ed internazionali.
5. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.
6. Entro un mese dalla nomina deve dimettersi da eventuali incarichi di Presidente o Direttore presso la propria Associazione di categoria.
7. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece incaricare singoli Consiglieri dello svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.
8. Il Presidente è espressione degli interessi di tutte le imprese rappresentate nella Camera di Commercio stessa e non rappresenta il settore dal quale promana.

Art. 23: Mozione di sfiducia al Presidente

1. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che il Presidente abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
3. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Se la mozione è approvata il Presidente decade ed il Vice Presidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio e procedendo allo scrutinio stesso secondo le norme previste dalla Legge n. 580/1993. Da questo momento valgono le norme della Legge n. 580/1993 e dell'articolo 22 del presente Statuto per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio.

Art. 24: Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, nominato dalla Giunta tra i suoi componenti, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
2. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del Consigliere ai sensi dell'art. 11 del Decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

Art. 25: Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

4. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui allo stesso comma, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.
6. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di commercio.
7. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità al presente Statuto, alle disposizioni della Legge 580/93 e s.m.i. ed alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.
8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del Codice Civile relativi ai Sindaci delle Società per azioni, in quanto compatibili

CAPO III°: ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

Art. 26: Sistema Camerale

1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema Camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a Consorzi e a Società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema Camerale, che sono chiamati ad attuarli.
4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema Camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.
5. La Camera di commercio di Biella è associata ad Unioncamere Piemonte, Unione regionale costituita ai sensi del Codice Civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni ed attività per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema Camerale nell'ambito della Regione Piemonte.
6. L'Unione regionale cura e rappresenta gli interessi comuni delle camere associate ed assicura

il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti; può promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza Camerale.

7. L'attività dell'Unione regionale è disciplinata da uno Statuto deliberato secondo i criteri e con le modalità previste dalla legge.
8. La Camera di commercio può avvalersi dell'Unione regionale per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
9. L'Unione regionale può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. La Regione può prevedere la partecipazione dell'Unione regionale alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse.
10. L'Unione regionale svolge funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale.

Art. 27: Rapporti con altre Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Camere di Commercio italiane ed estere, finalizzate a favorire lo sviluppo dell'economia della provincia di Biella.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere costituiti enti, organismi e strutture finalizzate alla realizzazione congiunta di specifici progetti e all'esercizio di ordinarie funzioni istituzionali.
3. I Consigli di due o più Camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la Camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

Art. 28: Ordinamento

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra donne e uomini ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.
2. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, nonché i criteri

generali in materia di gestione del personale, nel rispetto ed in esecuzione delle norme contrattuali e civilistiche applicabili.

Art. 29: Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione della Camera di commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza. L'attività finanziaria della Camera di commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati sono quelli definiti dalla legge, dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalle altre leggi vigenti in materia.
2. Nell'ambito delle attribuzioni conferite dalla legge, la Camera di commercio realizza un programma di interventi di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti pubblici o privati. Gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi sono effettuati secondo criteri, limiti, modalità e verifiche dei risultati indicati nell'apposito regolamento.
3. Al finanziamento ordinario della Camera di commercio si provvede mediante:
 - a) il diritto annuale;
 - b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
 - c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
 - d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
 - f) altre entrate e altri contributi.
4. La Camera di Commercio può essere destinataria di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.
5. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al Fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

Art. 30: Controllo economico della gestione

1. In conformità alla vigente normativa la Camera di commercio pone in essere l'attività del controllo di gestione finalizzata a verificare periodicamente la realizzazione dei servizi e dei progetti affidati ai dirigenti sulla base del sistema degli obiettivi annuali gestionali loro

assegnati e degli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa Camerale prefissati.

2. L'ufficio incaricato dell'attività di cui al comma 1, è posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale, al quale riferisce nell'ambito delle sue competenze; lo stesso servizio, inoltre, supporta l'organo di valutazione strategica nell'attività di valutazione dei dirigenti.

Art. 31: Preventivo economico

1. La Camera di Commercio delibera entro il **31 dicembre** di ciascun anno il preventivo economico redatto in termini di competenza per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica. Esso ed i relativi allegati debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
4. L'esercizio ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32: Bilancio d'esercizio

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e comprovati da apposita documentazione allegata al rendiconto.
2. Il rendiconto è redatto in conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.
3. La contabilità deve, comunque, essere redatta in modo da rendere possibile un controllo economico interno della gestione.
4. Il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio entro il **30 giugno** dell'anno successivo con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Al bilancio consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le proprie valutazioni sulle attività svolte, anche sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai costi sostenuti ed ai programmi in atto.

Art. 33: Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)

1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) con funzioni di controllo interno. Esercita inoltre le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. In tale ambito, l'OIV svolge tutte le funzioni previste dal D. Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34: Il Segretario Generale

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 20 della legge n. 580/93 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice

dell'amministrazione della Camera di Commercio, coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta; in particolare:

- svolge funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola durante le rispettive sedute e con facoltà di presentare proposte in merito all'individuazione dei servizi ed uffici Camerali;
 - coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - formula proposte ed esprime pareri agli organi Camerali nelle materie di loro competenza;
 - cura l'attuazione di piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti, gestioni e budget;
 - definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, economiche e materiali;
 - adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera di Commercio;
 - adotta i provvedimenti amministrativi nella forma di determinazioni, gli altri atti occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli attribuiti ai dirigenti;
 - dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e promuove l'adozione nei confronti dei dirigenti delle misure previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
2. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta Camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.

Art. 35: Attribuzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti Camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare essi:
 - a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
 - b) curano l'attuazione dei progetti, dei budget e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle determinazioni, gli altri atti occorrenti alla gestione ed esercitano i poteri di spesa e di

- acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale;
 - d) nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi;
 - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti;
 - f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse economiche e strumentali assegnate ai propri uffici.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
5. Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali, definendo le responsabilità.
6. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, delibera la nomina di un dirigente Vicario del Segretario Generale, al fine di assicurare la continuità della sua funzione, individuato tra i dirigenti della Camera di Commercio.

CAPO IV°

SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI

Art. 36: Partecipazioni della Camera di commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, Società, Consorzi e Società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse.
2. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad Associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
3. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta Camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n.580/1993 e s.m.i., con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio e in relazione allo sviluppo economico dei territori interessati.

Art. 37: Associazioni, Fondazioni e Comitati

1. La Camera di Commercio può promuovere Fondazioni, Comitati o Associazioni anche non riconosciute, o parteciparvi, a condizione che gli scopi dell'organismo partecipato siano rilevanti ai fini della promozione e sviluppo dell'economia locale, ovvero per una migliore realizzazione dei fini stessi della Camera di Commercio.

Art. 38: Partecipazione a Società, Consorzi, Associazioni ed altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a Società, Consorzi, Associazioni ed altri organismi che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.
2. La Camera di Commercio può partecipare solo a Società, Consorzi, Associazioni ed altri organismi che non comportino impegni finanziari a carattere illimitato e comunque nel limite della propria quota di conferimento
3. La Camera di commercio deve avere una potestà di vigilanza sull'operato delle Società ed organismi partecipati, mediante l'individuazione di propri rappresentanti negli organi di amministrazione o di controllo.
4. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
5. I rappresentanti nominati all'interno dei Società, Consorzi ed Organismi ritenuti "strategici" dal Consiglio redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'Ente al quale sono preposti. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio Camerale.
6. Il Consiglio può chiedere ai rappresentanti della Camera presso Aziende, Società, Consorzi, Associazioni ed altri Organismi informazioni dettagliate sulla gestione dell'Ente e sui progetti di sviluppo.

Art. 39: Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, secondo le disposizioni di legge.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base ad un proprio Statuto.

Art. 40: Aziende speciali: modalità operative

1. L'azienda speciale deve essere gestita con criteri aziendali tesi al conseguimento di utili o quanto meno del pareggio economico. Se tale ultimo obiettivo non viene conseguito entro dieci anni dalla sua costituzione, l'azienda viene posta in liquidazione.
2. Contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione, la Giunta indicherà alla azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere.

Art. 41: Statuto delle aziende speciali

1. Lo Statuto viene approvato dalla Giunta Camerale con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La medesima procedura deve essere adottata per le modificazioni dello Statuto.

Art. 42: Aziende speciali: dotazione di capitale

1. All'atto della costituzione dell'azienda speciale, la Giunta Camerale delibera l'assegnazione di una dotazione di capitale in misura adeguata ai compiti attribuiti e conferita per tutta la durata dell'esistenza dell'azienda.

Art. 43: Disposizioni comuni

1. Nelle norme di costituzione, funzionamento ed organizzazione degli organismi di cui al presente capo, dovranno essere individuate forme idonee ad assicurare comunque che l'attività dell'organismo stesso sia ordinata alla finalità preminente della promozione o dello sviluppo dell'economia locale; dovrà essere inoltre prevista la presenza di rappresentanti della Camera di Commercio in seno agli organismi di amministrazione e controllo, al fine di assicurare le funzioni in indirizzo e controllo relative all'organismo partecipato.
2. La Camera di Commercio non può erogare contributi a fondo perduto per il funzionamento e la gestione, né disporre conferimenti a titolo gratuito a favore di Società ed enti partecipati.

CAPO V°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44: Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. La Camera di commercio cura la pubblicazione del presente Statuto e delle eventuali successive modifiche, sul proprio sito Internet istituzionale.
2. I regolamenti camerali sono ugualmente pubblicati sul sito Internet istituzionale dell'Ente.

Art. 45: Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.